



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa B

Il Tribunale, nella persona dei sigg. dott.:

Vincenzo Perozziello

Presidente

Alessandra Dal Moro

giudice

ENRICO CONSOLANDI

relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 87542/2009 R.G. promossa da:

FALL.TO ZEUS IMPIANTI SRL (c.f. 12609570150), con il patrocinio degli avv. BENVENUTO
GIANFRANCO

ATTORE

contro:

F. G. (C.F .) con il patrocinio dell'avv. P.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati alla copia cartacea del verbale di udienza del 31.12.2012, da intendersi qui richiamato

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

Si tratta di azione di responsabilità mossa dal curatore della società Zeus impianti srl, fallita nel 2008, fondata dall'attore su diversi presupposti:

1. il capitale della società, di euro 10.200, sarebbe stato perso al 31 dicembre 2005 e tale perdita sarebbe stata mascherata da una fattura per operazione inesistente del valore di € 72.000, registrata proprio al 31 dicembre 2005 grazie alla quale il risultato dell'esercizio diveniva un utile di euro 1.069 anziché essere in perdita di € 40.074; tale perdita avrebbe portato il capitale al di sotto del minimo legale; l'amministratore dovrebbe perciò rispondere del peggioramento delle condizioni economiche della società da allora fino al fallimento del 2008, negli esercizi 2006 e 2007, nei quali sono state registrate perdite rispettivamente per € 594.430 e € 649.267
2. la detta fattura da € 72.000 è stata successivamente stornata e ne deriverebbe un danno di pari entità al patrimonio sociale
3. sarebbero stati fatti pagamenti nei confronti della Banca popolare commercio e industria, la quale godeva anche di fideiussione personale del socio, di modo che questi pagamenti si sarebbero risolti in una diminuzione dell'importo dovuto dal socio per garanzia e quindi in lesione dei creditori
4. sarebbe stato pagato il compenso dell'amministratore per euro 28.130 e rimborsato un finanziamento soci per euro e 41.768, non dovuti in quanto la società era in stato di decozione e dunque si tratterebbe di spesa inutile quanto al compenso, nonché di rimborso non dovuto per quanto riguarda il finanziamento soci restituito.

Si dirà subito che unica fonte di responsabilità dell'amministratore si reputa quella di aver proseguito la gestione dell'anno 2007 nonostante la perdita del capitale e il danno nelle perdite per circa € 600.000, portate dal bilancio, al 31 dicembre 2006.

Quanto alla fattura, il fallimento sostiene che si trattava di operazione inesistente e di espediente contabile per tenere in vita la società; si trattava della realizzazione di un servizio per il Ministero della Sanità il quale ha negato che la società fallita o la Just media communication srl, società a carico della quale era stata emessa la fattura, avessero mai richiesto quel finanziamento. In realtà la fattura è emessa nei confronti di altra società del G., la Just media communication, appunto, e non ha rilevanza il fatto che questa a sua volta fosse effettivamente affidata da Ministero della Sanità, sperasse soltanto di esserlo, oppure lavorasse per altri ancora: le testimonianze rese nell'ambito del processo hanno dimostrato che la società fallita ha effettivamente lavorato con proprio personale, il quale ha testimoniato in tal senso, per la realizzazione di eventi per l'altra società del convenuto e ciò basta ad escludere che la fattura fosse di comodo e riferita all'operazione inesistente. Il successivo storno, dopo due anni, della fattura non prova che ai tempi in cui fu emessa, non vi fossero i presupposti, poiché lo storno può essere messo in relazione con la lettera prodotta come documento 18 dal convenuto, costituito dalla lettera del ministero della sanità che comunica a Just Media Communication che a seguito di una decurtazione dei fondi non potrà essere pagato nulla per il programma televisivo realizzato con l'ausilio della società fallita la quale, si ricorda, si occupava della parte impiantistica necessaria alla realizzazione del programma televisivo delle riprese.

Appurato che la fattura si riferiva a operazione reale, il successivo storno, stante la pressoché impossibilità di incassarla, non può considerarsi danno al patrimonio sociale.

Al contempo, posto che il documento 18 è del gennaio 2006 e che e ancora successiva è una lettera dello stesso ministero – prodotta dalla difesa convenuta - che riferisce di poter coprire taluni costi, deve concludersi che al 31 dicembre 2005, ed anche dopo, vi era la speranza di incassare qualcosa di quella fattura, quindi non può essere condivisa l'argomentazione del fallimento attore che vi sarebbe stata la perdita del capitale in conseguenza della falsità della fattura.

Ciò non toglie che i quasi € 600.000 di perdite risultanti dal bilancio chiuso al successivo 31 gennaio 2006 avrebbero dovuto portare alla liquidazione nell'anno 2006, non potendosi pensare che siano maturate negli ultimi giorni dell'anno. Lo stesso bilancio del resto riporta quelle perdite.

La attività sociale avrebbe dunque dovuto essere arrestata nel 2006 e quindi l'amministratore risponde del danno costituito dalla ulteriore perdita maturata nel 2007, che figura nel bilancio per € 649.268; in questa perdita rientrano i pagamenti effettuati proprio perché si tratta di un passivo accumulato e quindi anche i pagamenti effettuati alla banca, all'amministratore o per restituzione fondi sono ricompresi in questo metodo di calcolo. Si tratta pur sempre di liquidazione equitativa poiché non va a vedere ogni singola operazione, ma le riassume tutte in un saldo finale che comprende l'esito delle operazioni compiute nel periodo in cui la società avrebbe dovuto essere in liquidazione.

Con riferimento all'emolumento dell'amministratore non può essere ritenuta alcuna responsabilità, non eccedendo tale compenso la normalità ed essendo comunque necessaria una spesa per l'amministrazione, tanto liquidatoria che ordinaria; diverso discorso per quanto riguarda il rimborso dei crediti per finanziamento, che vanno comunque a comporre il passivo dell'anno 2007.

Venendo alla determinazione del danno si osserva come non sia possibile nel caso una liquidazione esatta posto che si tratta di una serie di operazioni di gestione che non avrebbero dovuto sussistere, perché avrebbe dovuto invece cessare l'attività di rischio, e che hanno prodotto ciascuna una propria conseguenza non singolarmente valutabile. Si reputa tuttavia che questa differenza può essere apprezzata valutando l'esito della gestione del 2007, atteso che nel 2008 la società è fallita. LA perdita del 2007 può dunque essere presa a misura dell'aggravamento del passivo.

Dall'esame cronologico della formazione del passivo compare che nel 2007 vi è stato un deciso aumento dei debiti verso fornitori, che erano € 60.971 al 31 dicembre 2006 e passano al 31 dicembre 2007 a € 582.117; ciò significa che nel 2007 sono stati effettuati acquisti per oltre € 3

520.000, non pagati, posto che al passivo sono stati ammessi € 404.661,36 di debiti verso fornitori del 2007.

Correttamente osserva il fallimento attore che ove si fosse arrestata la gestione ordinaria, come dovuto per effetto delle perdite maturate, questo passivo non si sarebbe formato.

Aumentano nel 2007 anche i debiti verso i dipendenti, di € 35.811, ed anche questi avrebbero potuto essere risparmiati con una tempestiva messa in liquidazione.

Diminuiscono nel 2007 i debiti verso i finanziatori, di € 312.284, che vengono pagati, e gli altri debiti che vengono ridotti ad euro 1578 da un saldo di € 64.010 al 31 dicembre 2006. Queste somme sono finite in buona parte a creditori che non avrebbero dovuto essere pagati, in quanto nella liquidazione deve rispettarsi la par condicio creditorum.

Per altro si tratta di somme tutte confluite nel saldo delle perdite del 2007.

Non è confermato quel che dice la difesa del convenuto per cui nel 2007 vi sarebbe stata una gestione puramente liquidatoria e del resto questo risulta dalle stesse parole della comparsa conclusionale per cui nel 2006 sarebbero stati assunti contratti con pubbliche amministrazioni e privati per oltre 2.000.000 di euro, evidentemente senza avere la capacità di concluderli: ciò conferma che la attività sociale doveva arrestarsi ben prima. In effetti i conti del 2006 riportano ricavi per 581.906 euro a fronte di costi di produzione per euro 1.170.855, situazione evidentemente sbilanciata.

A livello equitativo si reputa dunque che possa essere addossato quale danno cagionato dalla ritardata liquidazione la perdita dell'anno 2007, posto che nel 2008 la società è fallita e al 31.12.2005, per la ammissibilità della iscrizione della fattura, sussistevano le condizioni perché la società operasse. Si tratta dunque di euro 649.267, che per criterio equitativo prudenziale, verranno determinati definitivamente in euro 600.000,00, tenuto conto di:

- 30.443 euro di versamenti effettuati all'INPS, che sarebbero stati comunque dovuti in parte,
- 65.811 euro pagati ai dipendenti, anche questi comunque dovuti in parte
- tributi pagati per euro 111.890, comunque anche questi dovuti in parte.

Non può invece essere utilizzato il criterio equitativo proposto dal fallimento della differenza fra attivo e passivo fallimentare, posto che il patrimonio e l'andamento della società sono ricostruibili dalla contabilità sociale

Le spese seguono la soccombenza, ridotte rispetto alla notula perché:

- collazione e scritturazione non costituiscono valida voce di richiesta spese, essendo assorbite nei diritti, la collazione non essendo praticata nei moderni modi di redazione degli atti
- consultazione e corrispondenza con il cliente costituiscono duplicazione di voce per diritti
- accesso per copia verbale non appare voce giustificata nel momento in cui è utilizzabile il punto d'accesso per visibilità verbali
- gli onorari vanno ridotti attesa la relativa semplicità della causa, il criterio errato di conteggio del danno proposto in via principale e la domanda solo parzialmente accettata

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, condanna Franco G. a pagare al fallimento Zeus Impianti srl la somma di euro 600.000,00 oltre interesse legale dalla domanda al saldo.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.300,00 per spese, € 3.067,00 per diritti, € 4.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12, 5%.

Così deciso il 10.5.2012

Il Giudice relatore Dott. ENRICO CONSOLANDI

Il Presidente Dott. Vincenzo Perozziello